



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06 42 00 84 – Fax +39 06 42 00 84 44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 9 settembre 2020

Prot.1993/GE/df

Pag. 1 di 2

Ai Signori Presidenti Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Al Signor Presidente EPPI

Alle Organizzazioni di Categoria

LORO SEDI

Oggetto: art. 37 Decreto Legge 16 luglio 2020 n.76: obbligo di comunicazione del domicilio digitale (pec o pec qualificata) da parte del professionista all'ordine di appartenenza – diffida ad adempiere dell'ordine territoriale – sospensione del professionista e commissariamento dell'ordine in caso di inottemperanza degli obblighi di comunicazione

L'art. 37 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n.76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, ha modificato l'art 16 Legge 28 gennaio 2009 n. 2 (conv. in legge del D.L. n. 185/2008).

Tra le novità delle nuove disposizioni è stata prevista la sanzione della sospensione dall'albo a carico del professionista, iscritto nel relativo ordine professionale, che non abbia adempiuto all'obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata e che non l'abbia comunicato all'ordine di appartenenza. L'obbligo di dotarsi della PEC a carico del professionista era già previsto dall'art. 16 del D.L. n. 185/2008, convertito in Legge n. 2/2009 e sull'argomento erano già state inviate numerose comunicazioni, ma finora non erano state fissate sanzioni per l'iscritto.

Per sollecitare l'adempimento dell'obbligo, gli ordini professionali devono verificare che tutti gli iscritti abbiano comunicato il proprio domicilio digitale. In mancanza, è stato previsto che sia inviata agli iscritti inadempienti una formale diffida ad adempiere entro trenta giorni, decorsi i quali l'iscritto deve essere sospeso dall'albo fino a quando non effettui la comunicazione del domicilio digitale.

Vi ricordiamo che la comunicazione della pec da parte degli iscritti, oltre a costituire un obbligo di legge, è condizione necessaria all'adempimento degli obblighi legati alla conoscibilità degli indirizzi pec, in particolare alla pubblicazione dell'elenco riservato consultabile in via telematica dalle pubbliche amministrazioni e alla trasmissione dei dati al registro INI-PEC; obblighi la cui reiterata inadempienza costituisce motivo di scioglimento e di commissariamento dell'Ordine ad opera del Ministero vigilante.

Per quanto precede, si invitano gli Ordini territoriali a porre in atto gli adempimenti previsti dalla nuova norma. Per completezza, in allegato si riporta l'art. 16, commi 7 e 7 bis, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, così come modificati ed integrati dall'art 37 D.L. 16 luglio 2020, n. 76.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Antonio Daniele Barattin)

IL PRESIDENTE

(Giovanni Esposito)



Legge 28 gennaio 2009, n. 2 - art. 16, commi 7 e 7 bis
(così come modificati ed integrati dall'art 37 D.L. 16 luglio 2020, n. 76)

7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale. I revisori legali e le società di revisione legale iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, comunicano il proprio domicilio digitale al Ministero dell'economia e delle finanze o al soggetto incaricato della tenuta del registro.

7-bis. Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l'elenco dei domicilia digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.